

ORDINE DEL GIORNO n. 1148

Il Consiglio regionale

premessi che

- il paesaggio è un elemento essenziale della nostra identità ed è, da tempo, riconosciuto come un importante fattore della qualità di vita delle popolazioni, tanto che la sua tutela è garantita dalla nostra Carta Costituzionale che la inserisce, all'articolo 9, tra i principi fondamentali dello Stato e la collega ai diritti primari dei cittadini;
- valorizzare il paesaggio significa avviare un processo culturale che agisce sui vari aspetti che concorrono a formarlo, mettendo in atto una molteplicità di azioni in grado di esaltarne i valori tipici e incrementare la conoscenza e l'interesse per le sue peculiarità e, quindi, il suo rispetto;
- a livello europeo, la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 e, a livello statale, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno richiesto alle Amministrazioni pubbliche un approccio più incisivo rispetto ai temi del paesaggio;
- in particolare, il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce all'articolo 1 che: *"La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura"* e che *"Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione"*;
- l'articolo 131 del Codice sopra richiamato, dedicato proprio al paesaggio, stabilisce che: *"La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela."*;

premessi, altresì, che

- in base all'articolo 135 (Pianificazione paesaggistica) del Codice, le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, che, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti;
- a livello regionale, la legge 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata nel tempo, prevede all'articolo 3, relativo agli strumenti di pianificazione: *"il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di un unico strumento di pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo*

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";

considerato che la Regione Piemonte ha siglato nell'anno 2008, con il Ministero competente, il Protocollo di intesa finalizzato alla formazione condivisa del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR), tappa di partenza di un percorso lungo e molto articolato che ha condotto, in ultimo, alla presentazione al Consiglio regionale della PDCR n. 228 recante "Approvazione del Piano paesaggistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56";

considerato, inoltre, che

- in base all'articolo 46, rubricato "Adeguamento al PPR", delle Norme di Attuazione adottate con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015, le Province, la Città Metropolitana, i Comuni e le loro forme associative che svolgono funzioni in materia di pianificazione urbanistica, nonché gli enti gestori delle aree naturali protette, devono conformare o adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro 24 mesi dall'approvazione del PPR, come peraltro previsto dall'articolo 145, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo n. 42/2004;
- lo stesso articolo 46 delle succitate Norme di Attuazione prevede poi che l'adeguamento al PPR da parte degli enti locali avvenga preferibilmente in modo coordinato tra i diversi livelli;

sottolineato che pur condividendo i contenuti del PPR, gli enti locali piemontesi hanno evidenziato alcune criticità in merito alla tempistica sopra richiamata, in ragione della complessità delle norme tecniche del Piano, della quantità di informazioni che compongono il documento, nonché, soprattutto per quanto concerne le amministrazioni di piccole dimensioni, delle grandi difficoltà finanziarie in cui tali soggetti versano;

tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

- ad accompagnare, nell'ambito dei 24 mesi prescritti, la procedura di adeguamento, da parte degli enti locali, dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale al PPR, considerando che si tratta di una fase sperimentale, che richiede quindi la necessaria elasticità per risultare efficace e di supporto alla amministrazione nella valorizzazione del territorio;
- affinché vengano garantite forme di sostegno finanziario, per esempio attraverso bandi anche pluriennali, a favore in particolare dei piccoli comuni;
- ad individuare, nell'ambito della procedura di adeguamento sopra indicata, efficaci modalità atte a consentire un miglior coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

---==oOo==---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 3 ottobre 2017*